

COMUNI DI



Comune di Calenzano



Comune di Campi
Bisenzio



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO
Comune di Sesto
Fiorentino



Comune di Signa

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PER L'ANNO 2008



Ordinanza n. 843 del 18/12/2007

IL SINDACO

Considerato che i Comuni della Piana fiorentina hanno sottoscritto con i Comuni di Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Prato un accordo d'area relativo alle attività commerciali al dettaglio in sede fissa per determinare le condizioni di inserimento nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte che costituisce la cornice di riferimento cui attenersi per evitare diversità di regolamentazione degli orari, ingiustificabili in zone contigue ed in aree omogenee del territorio regionale;

Ritenuto opportuno prevedere una disciplina unitaria degli orari, dei turni di riposo e ferie e di ogni altro aspetto riguardante l'apertura e la chiusura delle attività economiche;

Ritenuto opportuno definire un unico testo per i Comuni della Piana Fiorentina (Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa);

Considerato che l'Articolo 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 impone ai Comuni l'adozione di criteri per la determinazione degli orari di esercizio delle attività di vendita al dettaglio, nel rispetto dei principi enunciati dallo stesso Decreto;

Viste le proprie precedenti ordinanze inerenti la disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche e ritenuto opportuno procedere alla adozione di un testo organico ed omogeneo contenente la disciplina di tutte le attività economiche soggette a regolamentazione comunale per quanto attiene agli orari ed ai giorni di apertura;

Ritenuto peraltro opportuno procedere anche in questa sede ad uniformare ai nuovi principi in materia di commercio al dettaglio gli orari delle altre attività economiche (esercizi della somministrazione e non, artigianato di servizio), nel rispetto dei limiti imposti dalle singole normative di settore;

Considerato che la concertazione svolge un ruolo strategico nella programmazione comunale e nelle modalità di relazione con le parti sociali;

Considerata l'opportunità di disciplinare in modo omogeneo le strutture commerciali aventi carattere unitario (centri commerciali e strutture affini);

Considerato che la presente disciplina interviene in un momento nel quale la Regione Toscana sta esercitando i poteri legislativi e regolamentari attribuiti dalla seconda parte della Costituzione dopo la riforma del titolo V della stessa e che pertanto i riferimenti normativi indicati nel presente atto dovranno intendersi riferiti alle corrispondenti leggi regionali integrative o sostitutive della normativa nazionale;

Ritenuto opportuno uniformare ed omogeneizzare per quanto possibile la disciplina in materia di orari da parte dei quattro Comuni della piana fiorentina;

Considerato l'interesse dimostrato dagli altri Comuni, firmatari dell'accordo del 1999 in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa, ad uniformare tale disciplina, visto l'esempio di omogeneità e uniformità dimostrato con l'ordinanza da parte dei quattro Comuni della Piana Fiorentina;

Nell'auspicio che la regolamentazione regionale attuativa della Legge Regionale 7 febbraio 2005 (Codice del Commercio) vada a favorire la sottoscrizione di accordi di area vasta, quale quello sopra richiamato;

Visti gli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 114/98;

Visto la L.R. 28/2005 entrata in vigore il 25 febbraio 2005 relativamente alla disciplina sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'articolo 2bis della Legge n. 161/1963, così come introdotto dalla Legge n. 1142/1970;

Vista la Legge Regionale n. 74/1994;

Visto l'art. 6 comma 2 del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito in Legge n. 160 del 02.10.2007, che ha modificato il D. Lgs. N° 285/1992 denominato "Nuovo Codice della Strada";
VISTA la legge regionale 24 marzo 2004 n.19 recante le "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti";

VISTO il D.P.G.R. 2 agosto 2004 n.42/R "Regolamento di attuazione della legge regionale n.19/2004;

Dato atto delle disposizioni contenute nelle normative statali e regionali che consentono al Sindaco di intervenire con disposizioni di urgenza in materia di disciplina di orari e aperture degli esercizi commerciali in presenza di motivate esigenze di pubblico interesse;

RICHIAMATE le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all'Articolo 50 comma 7 D.lgs 18.08.2000 n°267;

Sentite le Associazioni di Categoria dei settori economici interessati, le Associazioni sindacali dei Lavoratori e le Associazioni dei Consumatori nelle riunioni concertative presso i singoli Comuni e nella riunione concertativa congiunta del 13 dicembre 2007 tenutasi presso il Comune di Sesto Fiorentino;

Vista la vigente normativa in materia;

Visti gli atti ed i verbali degli incontri e gli accordi sottoscritti in relazione all'adozione del presente atto che devono intendersi richiamati quale parte integrante delle motivazioni dello stesso;

Considerato che ogni Sindaco sottoscrive la presente ordinanza per quanto di propria competenza e limitatamente alla propria competenza territoriale;

DISPONE

- 1) di approvare per quanto di propria competenza l'allegato testo della ordinanza sulle attività economiche (allegato A);
- 2) di dettare le ulteriori disposizioni contenute nell'allegato B del presente atto quale impegno da parte delle quattro Amministrazioni Comunali nei reciproci rapporti e nei rapporti con le parti sociali intervenute nell'ambito della concertazione;
- 3) di comunicare copia del presente atto agli organi di vigilanza;
- 4) di pubblicare il presente atto sul sito internet comunale e sul sito dello Sportello Unico associato
- 5) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni firmatari dell'accordo, alla Regione Toscana e all'Anci Toscana.



**Il Sindaco del
Comune di
Calenzano**

Giuseppe Carovani



**Il Vice Sindaco del
Comune di
Campi Bisenzio**

Adriano Chini



**Il Sindaco del
Comune di
Sesto Fiorentino**

Gianni Gianassi



**Il Sindaco del
Comune di
Signa**

Florestano Bitossi

Indice allegato A

Articolo 1 Ambito di applicazione.....	5
Titolo I - Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata	5
Articolo 2 Disposizioni generali	5
Articolo 3 Chiusura infrasettimanale	5
Articolo 4 Chiusure domenicali e festive.....	5
Articolo 5 Esclusioni.....	9
Articolo 6 Centri Commerciali	9
Articolo 7 Attività commerciale in orario notturno	9
Titolo II - Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande	9
Articolo 8 Ambito di applicazione.....	9
Articolo 9 Disposizioni generali	9
Articolo 10 Deroghe generali e speciali.....	10
Articolo 11 Chiusura infrasettimanale	10
Articolo 12 Informazione al pubblico.....	10
Articolo 13 Poteri del Sindaco	10
Articolo 14 Disposizioni particolari.....	10
Articolo 15 Livelli minimi di assistenza all’utenza	11
Titolo II bis – Attività artigianali del settore alimentare	11
Articolo 16 Disposizioni generali	11
Titolo III - Attività di intrattenimento e svago	11
Articolo 17 Ambito di applicazione.....	11
Articolo 18 Disposizioni generali	11
Articolo 19 Deroghe generali e speciali.....	11
Articolo 20 Cinema e teatri.....	12
Articolo 21 Sale giochi e giochi leciti.....	12
Articolo 22 Manifestazioni all’aperto	12
Titolo IV - Acconciatori ed estetisti	12
Articolo 23 Ambito di applicazione.....	12
Articolo 24 Attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate	12
Articolo 25 Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva	12
Titolo V – Distributori di carburante	13
Articolo 26 Orario di servizio	13
Articolo 27 Turno di riposo infrasettimanale.....	13
Articolo 28 Servizio Notturno.....	13
Articolo 29 Turni domenicali e festivi.....	13
Articolo 30 Ferie	14
Articolo 31 Pubblicità degli orari e dei turni	15
Articolo 32 Attività economiche accessorie	15
Articolo 33 Deroghe.....	15
Titolo VI - Disposizioni comuni	16
Articolo 34 Eventi	16
Articolo 35 Sanzioni	16
Articolo 36 Abrogazioni	16
Articolo 37 Gruppo intercomunale	16
<i>TABELLA A – DISTRIBUTORI - TURNI DOMENICALI E FESTIVI</i>	17
<i>TABELLA B - IMPIANTI INSERITI NEI TURNI DOMENICALI E FESTIVI</i>	18
ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	19

ALLEGATO A

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata, degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali del settore alimentare che vendono direttamente al consumatore finale i loro prodotti, degli esercizi di intrattenimento e svago di cui al T.U.L.P.S., delle attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, dei distributori di carburante così come definite dalla vigente normativa.
2. La presente ordinanza disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura e la chiusura delle attività sopra indicate.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

Titolo I - Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata

Articolo 2 Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi commerciali di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00; l'esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non deve comunque superare il limite delle tredici ore giornaliere.
3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

Articolo 3 Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio di vendita al dettaglio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

Articolo 4 Chiusure domenicali e festive

1. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, salve le deroghe espressamente previste.
2. E' data agli esercenti la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei giorni:

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Campi Bisenzio	Comune di Calenzano	Comune di Signa
06/01/2008	06/01/2008	13.01.2008	13/01/2008
03/02/2008	03/02/2008	27.01.2008	20/01/2008
02/03/2008	02/03/2008	10.02.2008	17/02/2008
16/03/2008	16/03/2008	09.03.2008	16/03/2008
06/04/2008	06/04/2008	16.03.2008	13/04/2008
04/05/2008	23/04/2008	13.04.2008	20/04/2008
01/06/2008	04/05/2008	11.05.2008	18/05/2008
06/07/2008	01/06/2008	08.06.2008	15/06/2008
03/08/2008	06/07/2008	13.07.2008	24/06/2008
07/09/2008	03/08/2008	10.08.2008	20/07/2008
05/10/2008	07/09/2008	14.09.2008	17/08/2008
01/11/2008	05/10/2008	12.10.2008	21/09/2008
02/11/2008	26/10/2008	02.11.2008	19/10/2008
11/11/2008	02/11/2008	09.11.2008	02/11/2008
30/11/2008	30/11/2008	23.11.2008	16/11/2008
07/12/2008	07/12/2008	06.12.2008	07/12/2008
08/12/2008	08/12/2008	07.12.2008	08/12/2008
14/12/2008	14/12/2008	08.12.2008	14/12/2008
21/12/2008	21/12/2008	14.12.2008	21/12/2008
28/12/2008	28/12/2008	21.12.2008	28/12/2008
		28.12.2008	

DISCIPLINE PARTICOLARI

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Campi Bisenzio	Comune di Calenzano	Comune di Signa
<p>- Nelle giornate di giovedì del mese di luglio e degli ultimi due giovedì di giugno i negozi hanno facoltà di protrarre l'orario di apertura fino alle ore 24.00 nel limite del rispetto delle 13 ore giornaliere.</p> <p>In occasione della Manifestazione Fiera di Primavera i negozi hanno facoltà di protrarre l'orario di apertura fino alle ore 24.00 nel limite del rispetto delle 13 ore giornaliere</p>	<p>- nella giornata di mercoledì dei mesi di giugno e luglio, in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare interesse e richiamo, (come "la meglio genia" a settembre, la "maggiolata" ecc), gli esercizi di vicinato operanti nelle zone 4 e 5, hanno facoltà di apertura serale fino alle ore 24:00 in deroga al limite massimo di 13 ore giornaliere di apertura;</p> <p>- hanno facoltà di apertura domenicale e festiva gli esercizi commerciali ubicati nei "centri storici", definiti come zona "A" ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444.</p>	<p>Capoluogo "Carnevale Medioevale" – domenica 3 febbraio (prima del mese): è data facoltà di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa ubicati nelle seguenti piazze e vie del capoluogo comunale "Donnini": piazza Vittorio Veneto, via G. Giusti dall'incrocio con via G. Puccini alla rotonda, via del Saccardo, vicolo del Betti, via Roma, via Firenze, via Puccini dall'incrocio con via Firenze all'incrocio con via delle Bartoline, via della Chiusa da via Puccini fino all'incrocio con via del Mugello (Tangenziale Ovest), via degli Ulivi, via delle Bartoline dall'incrocio con via Puccini a via del Mugello, piazza Gramsci, piazza del Ghirlandaio, via Raffaello, via Giotto, via Michelangelo Buonarroti, via Brunelleschi, via Leonardo da Vinci, via Garibaldi da via del Mugello a via Puccini;</p> <p>"I Venerdì del Centro": nei primi tre venerdì di luglio è data facoltà di protrarre fino alle ore 24.00, in deroga al limite delle 13 ore giornaliere di apertura, l'orario di apertura degli esercizi di cui al precedente alinea. e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle piazze e vie sopra indicate;</p> <p>"L'Olio " mostra mercato dell'olio extra vergine di oliva e fiera promozionale" – domenica 30 novembre (quinta del mese): - è consentita l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa ubicati nelle piazze e vie sopra indicate.</p> <p>Località Settimello: "Rievocazione storica alla corte degli Ubaldini": Domenica 21 settembre (terza del mese) è data facoltà di effettuare l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa ubicati nelle seguenti piazze e vie: piazza 1° maggio, via della Chiesa (nel tratto compreso tra Via 1° maggio e Via Giovanni XXIII), via Arrighetto da Settimello, via Machiavelli, via del Gufo, via Giovanni XXIII e via Cioni</p> <p>Località Nome di Gesù: "Festa di Primavera": Domenica 20 aprile (terza del mese) è data facoltà di effettuare l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa ubicati nelle seguenti vie: via del Molino (nel tratto da via di Prato a via Paisiello), via Ponte alla Marina, via Cilea, via Pergolesi e via Ponchielli.</p> <p>Località La Chiusa, Carraia,</p>	<p>Limitatamente alla frazione di San Mauro a Signa si dispone che sia prevista la facoltà di apertura straordinaria domenicale in occasione delle manifestazioni locali che si svolgono nel periodo di Carnevale che per l'anno 2008 sono 20/01/2008-27/01/2008-03/02/2008, con la precisazione che in tal caso, l'esercente che sceglie di avvalersi di tali aperture, rinuncia automaticamente alle aperture della seconda domenica di Aprile, (13/04/2008) e della prima domenica di Novembre (02/11/2008).</p> <p>- hanno facoltà di apertura domenicale e festiva gli esercizi commerciali ubicati nei "centri storici", definiti come zona "A" ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444 ed individuati nel territorio del Comune di Signa con variante al PRG approvata con DGRT n. 18 del 12/1/1998 e s.m.i.</p> <p>-per quanto concerne la giornata del lunedì dei Pasqua, (24/03/2008), è prevista facoltà di apertura, limitatamente agli esercizi commerciali della zona interessata dalla manifestazione della sfilata del Corteo Storico della Beata Giovanna.</p>

		<p><u>Legri, Le Croci:</u> E' data agli esercenti la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva per tutto il periodo dell'anno</p>	
--	--	--	--

3. Il Sindaco previa concertazione e su conforme richiesta delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative può modificare, dandone adeguata comunicazione al pubblico, una o più delle date sopra indicate.

4. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico nel giorno dell'ultima festività. Nel caso in cui tale giorno coincida con un giorno nel quale è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi, l'apertura è consentita, a scelta, in uno degli altri giorni.

5. E' comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni:

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Campi Bisenzio	Comune di Calenzano	Comune di Signa
01/01/2008	01/01/2008	01/01/2008	01/01/2008
23/03/2008	23/03/2008	23/03/2008	23/03/2008
24/03/2008	24/03/2008	24/03/2008	24/03/2008
25/04/2008	25/04/2008	25/04/2008	25/04/2008
01/05/2008	01/05/2008	01/05/2008	01/05/2008
02/06/2008	02/06/2008	02/06/2008	02/06/2008
15/08/2008	15/08/2008	15/08/2008	15/08/2008
25/12/2008	25/12/2008	25/12/2008	25/12/2008
26/12/2008	26/12/2008	26/12/2008	26/12/2008

Articolo 5 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività escluse dalla disciplina degli orari ai sensi della vigente normativa.

Articolo 6 Centri Commerciali

1. Gli esercizi commerciali e le altre attività operanti all'interno di Centri Commerciali o in strutture affini sono tenuti a praticare l'orario prescelto per l'attività della struttura stessa, indipendentemente dal settore di attività di appartenenza.

2. Per strutture affini ai centri commerciali si intendono i centri commerciali naturali, gli esercizi polifunzionali e le altre strutture specificamente disciplinate da disposizioni della normativa nazionale, regionale o comunale

3. Gli esercizi di somministrazione operanti all'interno di Centri Commerciali o in strutture affini, esclusi quelli non soggetti alla programmazione comunale, possono seguire l'orario prescelto ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del presente atto.

Articolo 7 Attività commerciale in orario notturno

1. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività commerciale in orario notturno.

Titolo II - Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 8 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a regolamentazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001.

Articolo 9 Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio, fra un minimo di cinque ed un massimo di diciotto ore, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate:

- nei giorni di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi dalle ore 5.00 alle ore 3.00;
- negli altri giorni dalle ore 5.00 alle ore 2.00;
- fino alle ore 4.00 del giorno successivo in tutto il periodo 19 dicembre-6 gennaio e nei giorni del 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween)

DISCIPLINE PARTICOLARI

COMUNE DI CALENZANO

Per le zone destinate dal Regolamento Urbanistico Comunale ad insediamenti per la produzione di beni e servizi, perimetrale sulle tavole del Regolamento urbanistico con la lettera D seguita da un numero:

Si applicano le disposizioni dell'Articolo 9

Per le restanti zone del territorio comunale

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'Articolo 8 possono restare aperti al pubblico, , fra un minimo di cinque ed un massimo di diciotto ore:

- a) nei giorni di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi nei dalle ore 5.00 alle ore 2.00;
- b) . negli altri giorni dalle ore 5.00 alle ore 1.00;
- c) fino alle ore 4.00 del giorno successivo in tutto il periodo 19 dicembre-6 gennaio e nei giorni del 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween)

Articolo 10 Deroghe generali e speciali

1. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso
2. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Articolo 11 Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei.

Articolo 12 Informazione al pubblico

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto ed il giorno di eventuale chiusura infrasettimanale con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

Articolo 13 Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può adottare gli atti di cui all'Articolo 1.
2. Il Sindaco potrà concedere ad uno o più esercizi, anche per tipologie di attività, deroga al rispetto degli orari definiti nel presente titolo dandone comunicazione successiva agli altri Comuni della Piana.

Articolo 14 Disposizioni particolari

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

- c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 del Codice del commercio, Legge Regionale 28/2005;
 - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 28/2005 e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - e) al domicilio del consumatore;
 - f) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a), b), e c) osservano l'orario prescelto per l'attività principale.

Articolo 15 Livelli minimi di assistenza all'utenza

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno.
2. L'esercente deve rendere noto il proprio orario e periodo di apertura e chiusura al pubblico nel periodo estivo mediante apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio (anche nel periodo di chiusura dello stesso).

Titolo II bis – Attività artigianali del settore alimentare

Articolo 16 Disposizioni generali

1. Le disposizioni contenute nel Titolo II della presente ordinanza si applicano anche alle attività artigianali del settore alimentare che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore finale limitatamente agli aspetti inerenti l'attività di commercio al dettaglio

Titolo III - Attività di intrattenimento e svago

Articolo 17 Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 18 Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. L'orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e, se richiesto, comunicato anche agli effetti della attività di vigilanza e controllo.
3. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale

Articolo 19 Deroghe generali e speciali

1. Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi simili devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle 15.00 e non oltre le 4.00.
2. E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 6.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale e 31 ottobre (Halloween).

3. Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle ore 8.00, su presentazione di apposita comunicazione contenente il programma delle attività svolte.

4. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezz'ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto dal presente articolo.

Articolo 20 Cinema e teatri

1. L'attività cinematografica e/o teatrale viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita:

a) nei locali al chiuso:

- dalle ore 9.00 alle ore 1.30 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato e prefestivi)

- dalle ore 9.00 alle ore 3.00 (i venerdì, sabato e prefestivi)

b) negli ambiti all'aperto:

- dalle ore 21.00 alle ore 1.30

Articolo 21 Sale giochi e giochi leciti

1. L'esercizio dell'attività di sala giochi e di giochi leciti nell'ambito di attività commerciali è consentito non prima delle ore 9.00 e non oltre le ore 24.00.

2. L'esercizio dell'attività di sala giochi posta all'interno di strutture di intrattenimento e svago e l'esercizio di giochi leciti all'interno delle strutture consentite osserva l'orario di apertura e chiusura di dette strutture.

Articolo 22 Manifestazioni all'aperto

1. Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago svolte nell'ambito di manifestazioni varie all'aperto vengono fissati di volta in volta, in relazione alla tipologia della manifestazione, anche all'atto del rilascio della autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Titolo IV - Acconciatori ed estetisti

Articolo 23 Ambito di applicazione

1. Gli orari di esercizio dell'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 24 Attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate

1. Coloro che esercitano l'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.

4. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate di osservare un unico orario.

Articolo 25 Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.
3. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva. Si applicano in ogni caso le deroghe previste dall'articolo 4 della presente ordinanza.

Titolo V – Distributori di carburante

Articolo 26 Orario di servizio

1. Gli impianti di distribuzione carburanti rispetteranno le seguenti fasce di apertura obbligatoria:

- Mattina: 8.00 – 12.00
- Pomeriggio: 16.00 – 19.00

2. Nel rispetto delle fasce orarie obbligatorie di cui al punto 1 e fermo restando l'orario minimo di 52 ore medie settimanali su base annua, i singoli gestori degli impianti scelgono l'orario da applicare al proprio punto vendita fra i seguenti (Articolo 13 del Regolamento regionale 42/r del 2004):

- a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;
- d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30

3. La scelta operata sarà valida fino ad ulteriore comunicazione del gestore.

Articolo 27 Turno di riposo infrasettimanale

1. Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato il sabato pomeriggio o, in alternativa, in altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

2. Il gestore, nel caso di scelta di turno di riposo infrasettimanale in giorno diverso dal sabato, è tenuto a darne comunicazione al Comune.

3. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio di cui all'Articolo 15 del regolamento regionale n. 42r/2004 comunicherà al gestore il motivato diniego.

Articolo 28 Servizio Notturno

1. Gli impianti che intendono effettuare il servizio notturno, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 17 del Regolamento regionale n. 42/r del 2004, sono tenuti a darne comunicazione al Comune prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

Articolo 29 Turni domenicali e festivi

1. I turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale sono quelli riportati, per ciascun Comune, nell'allegata Tabella "A"; mentre per la composizione dei gruppi turnificanti si fa riferimento all'allegata Tabella "B", entrambe parti integranti della presente ordinanza.

2. Gli impianti che effettuano il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività il primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

3. Gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, che intendono effettuare il turno di apertura domenicale esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, sono tenuti a darne comunicazione al Comune

almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. In tal caso l'impianto rimane aperto il primo giorno feriale successivo.

4. Per inderogabile e comprovata necessità potranno essere autorizzati cambi temporanei di turni limitatamente ad impianti ubicati nella stessa zona previa istanza al competente Ufficio Comunale.

5. E' concesso agli impianti di seguito indicati l'esonero al turno di apertura domenicale e festivo ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 14 comma 3 del Regolamento regionale 42-r/2004, essendo situati in zone a prevalente caratteristica industriale e commerciale.

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Campi Bisenzio	Comune di Calenzano	Comune di Signa
1) Esso - via Lucchese 2) Esso - via 1° Settembre		1) ESSO - via Dante Alighieri 2) ESSO - via di Prato	-i distributori ubicati nella sezione di censimento n°20 e n°34 in quanto classificate come "zone a prevalenza caratteristica industriale e commerciale" ai sensi dell'Articolo 2 lett.c., della Del Consiglio regionale n°417/1997, tali distributori hanno la facoltà di chiusura con il personale, fermo restando l'apertura delle attrezzature self-service.

DISCIPLINE PARTICOLARI

COMUNE DI CAMPI BIENZIO

- in relazione al calendario di programmazione delle aperture domenicali e festive di cui all'Articolo 4, nella prima domenica di ciascun mese e negli altri giorni festivi previsti da tale calendario, è consentita l'apertura anche di altri impianti di distribuzione carburanti in aggiunta a quelli già previsti nel turno obbligatorio indicato nel prospetto allegato

COMUNE DI CALENZANO

- il gestore dell'impianto stradale di distribuzione carburanti di proprietà SIRTAM S.r.l., (bandiera TAMOIL), ubicato sulla strada Provinciale n. 8 per Barberino di Mugello - Loc. Le Croci è autorizzato ad effettuare l'apertura anche nei giorni festivi e prefestivi, con l'obbligo di chiusura per riposo compensativo da osservarsi nel primo giorno feriale successivo.
- in relazione al calendario di programmazione delle aperture domenicali e festive di cui all'articolo 4, nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti da tale calendario, è consentita l'apertura anche di altri impianti di distribuzione carburanti in aggiunta a quelli già previsti nel turno obbligatorio indicato nella tabella A allegata. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale con la presenza del personale non possono effettuare il servizio con la presenza di personale nel lunedì successivo e pertanto devono comunicare preventivamente all'amministrazione comunale, Servizio Sviluppo economico, il calendario delle aperture domenicali con la presenza di personale.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

- in relazione al calendario di programmazione delle aperture domenicali e festive di cui all'articolo 4, nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti da tale calendario, è consentita l'apertura anche di altri impianti di distribuzione carburanti in aggiunta a quelli già previsti nel turno obbligatorio indicato nella tabella A allegata. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale con la presenza del personale non possono effettuare il servizio con la presenza di personale nel lunedì successivo e pertanto devono comunicare preventivamente all'amministrazione comunale, Servizio SUAP, il calendario delle aperture domenicali con la presenza di personale.

Articolo 30 Ferie

1. La sospensione dell'attività degli impianti per ferie non può superare le due settimane consecutive, secondo la turnazione che viene predisposta d'intesa con e su proposta delle Associazioni di categoria dei gestori.

2. La chiusura per ferie non è obbligatoria; i gestori possono comunicare al comune l'eventuale rinuncia, anche allo scopo di favorirne l'ulteriore informazione ai cittadini ed all'utenza.

3. Le ferie devono essere comunicate, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 19 del Regolamento regionale 42-R/2004, anche a cura della associazione di categoria in nome e per conto dei gestori, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. I singoli gestori hanno comunque la facoltà di comunicare al Comune (almeno 30 giorni prima dell'inizio) un periodo di ferie diverso da quello indicato nella turnazione risultante dalla comunicazione di cui al comma 3.

5. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio di cui all'Articolo 15 del Regolamento regionale n. 42r/2004, comunica al gestore il motivato diniego.

Articolo 31 Pubblicità degli orari e dei turni

1. Il gestore ha l'obbligo di pubblicizzare con apposito cartello gli orari e i turni effettuati dall'impianto.
2. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e deve indicare le principali informazioni utili per l'automobilista e comunque:
 - a) l'orario di servizio compreso l'eventuale servizio notturno;
 - b) il turno di riposo infrasettimanale;
3. Gli impianti che erogano il metano e/o il gpl insieme ad altri carburanti pubblicizzano gli orari e i turni secondo le modalità di cui al presente atto.

Articolo 32 Attività economiche accessorie

1. Le attività economiche accessorie integrative osservano i seguenti orari e turni:
 - A) Le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista collegate all'impianto e facenti parte dello stesso complesso osservano gli orari e i turni dell'impianto carburanti e devono essere comunicati al Comune con la modalità di cui al presente articolo:
 - A.1) le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono chiuse nei turni di chiusura domenicale, infrasettimanale, festivo e nell'intervallo pomeridiano e serale anche se gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, effettuano il servizio esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, ad eccezione di quelle dotate di self-service (es. lavaggio automatico).
 - A.2) le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono chiuse nei turni di apertura domenicale e festiva se gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, effettuano il servizio esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, ad eccezione di quelle dotate di self-service (es. lavaggio automatico). In tale caso sono aperte il primo giorno feriale successivo.
 - A.3) le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono aperte se l'impianto effettua il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore. In tal caso sospendono l'attività il primo giorno feriale successivo.
 - B) Gli esercizi di somministrazione facenti parte del complesso dell'impianto di distribuzione osservano gli orari previsti per gli altri esercizi di somministrazione presenti nel territorio comunale a norma delle disposizioni vigenti in materia;
 - C) Negli impianti in cui nello stesso locale vengono esercitate più attività autorizzate (bar e commercio) si osserva l'orario dell'attività prevalente.
2. Il Sindaco, su motivata richiesta dell'interessato può concedere la deroga agli orari e turni delle attività complementari che possano rappresentare un servizio per l'automobilista.

Articolo 33 Deroghe

1. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva:
 - a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gpl.
 - b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;
2. Gli impianti che erogano il metano e/o il gpl insieme ad altri carburanti (benzina e/o gasolio ecc.) non sono esonerati e pertanto osservano gli orari e i turni previsti dagli articoli precedenti in particolare:

- a) considerata l'obbligatorietà della presenza del gestore per l'erogazione del metano e/o gpl l'impianto quando effettua il turno di apertura domenicale rimane chiuso il primo giorno feriale successivo, a prescindere che le pompe di benzina e gasolio siano poste in self-service pre-payment;
- b) nell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva l'erogazione del metano e del gpl è sospesa anche se l'impianto effettua il servizio di erogazione degli altri carburanti esclusivamente mediante apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, in conformità a quanto disposto dall'Articolo8 comma 1 lett.b);
3. La presente ordinanza non si applica agli impianti di cui all'Articolo10 comma 1 del Regolamento regionale n. 42r/2004;

Titolo VI - Disposizioni comuni

Articolo 34 Eventi

1. In occasione di manifestazioni espositive, culturali, commerciali e ricreative di particolare importanza, il Sindaco può, anche su richiesta dei promotori delle manifestazioni stesse, concedere alle attività economiche contemplate dalla presente ordinanza la facoltà di proroga dell'orario di apertura prescelto e di deroga all'osservanza dell'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva.

Articolo 35 Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti.
2. Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'Articolo 7 bis Dlgs 267/2000 (da 25,00 a 500,00 euro).

Articolo 36 Abrogazioni

1. Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con le presente ordinanza, ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia.

Articolo 37 Gruppo intercomunale

1. I Comuni concordano le integrazioni, modifiche ed aggiornamento del presente atto a livello sovracomunale.
2. Le funzioni tecniche sono svolte da un gruppo di lavoro permanente a carattere sovracomunale.

TABELLA A – DISTRIBUTORI - TURNI DOMENICALI E FESTIVI
(dal 1 gennaio 2008 al 31 marzo 2008)

Comune di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa			
TURNO “A”	TURNO “B”	TURNO “C”	TURNO “D”
<u>Sabato di turno</u> 19 gennaio 2008 16 febbraio 2008 15 marzo 2008	<u>Sabato di turno</u> 26 gennaio 2008 23 febbraio 2008 22 marzo 2008	<u>Sabato di turno</u> 5 gennaio 2008 2 febbraio 2008 01 marzo 2008	<u>Sabato di turno</u> 12 gennaio 2008 9 febbraio 2008 08 marzo 2008 29 marzo 2008
<u>Domenica</u> 20 gennaio 2008 17 febbraio 2008 16 marzo 2008	<u>Domenica</u> 27 gennaio 2008 24 febbraio 2008 23 marzo 2008	<u>Domenica</u> 6 gennaio 2008 3 febbraio 2008 2 marzo 2008	<u>Domenica</u> 13 gennaio 2008 10 febbraio 2008 9 marzo 2008 30 marzo 2008
<u>Festa infrasettimanale</u>	<u>Festa infrasettimanale</u> 01 gennaio 2008	<u>Festa infrasettimanale</u> 24 marzo 2008	<u>Festa infrasettimanale</u>
<u>Turno di riposo</u> 21 gennaio 2008 18 febbraio 2008 17 marzo 2008	<u>Turno di riposo</u> 28 gennaio 2008 25 febbraio 2008 25 marzo 2008	<u>Turno di riposo</u> 7 gennaio 2008 4 febbraio 2008 3 marzo 2008	<u>Turno di riposo</u> 14 gennaio 2008 11 febbraio 2008 10 marzo 2008 31 marzo 2008

TABELLA B - IMPIANTI INSERITI NEI TURNI DOMENICALI E FESTIVI

Comune di Calenzano			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
TOTAL FINA ELF ITALIA S.P.A. via del Mugello (tang. ovest)	TOTAL FINA ELF ITALIA S.P.A. via di Prato	SHELL ITALIA S.P.A. via G. Puccini	ESSO ITALIANA S.R.L. via Dante Alighieri
ENI S.P.A. (AGIP PETROLI) via Vittorio Emanuele	SIRTAM SRL (TAMOIL) via di Barberino (loc. Le Croci)	S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE SRL (Carrefour)	ESSO ITALIANA S.R.L. via di Prato
Comune di Campi Bisenzio			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
AGIP Via B. Buozzi	TAMOIL Via Barberinese	ESSO Viale Allende	AGIP Via Barberinese (Indicatore)
AGIP (ex IP) Via Barberinese	Q8 Circonvall. Nord	SHELL Via 13 Martiri	API Via B. Buozzi
Q8 Via F.lli Cervi	BEYFIN Via Vingone		ERG Via S. Allende
Comune di Sesto Fiorentino			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
SHELL ITALIA Via dell'Osmannoro	ENI Via P.P. Pasolini	ENI Viale Pratese	ENI Via Gramsci
KUWAIT PETROLEUM Viale Pratese	ERG Viale G. Cesare	ESSO Via I Settembre	
	KUWAIT PETROLEUM Via Lucchese		
	ESSO Viale Pratese		
	ESSO Via Lucchese		
Comune di Signa			
TURNO "A"	TURNO "B"	TURNO "C"	TURNO "D"
ESSO san piero a ponti	ERG via Roma	TAMOIL Sant'angelo a lecore	AGIP via Arte della Paglia
ESSO via dei colli -loc. colli alti		FINA via Indicatorio	
Distributore AGIP- ENI - sant' Angelo a lecore			

ALLEGATO B

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le Amministrazioni Comunali riconoscono il fondamentale ruolo della concertazione nella definizione delle linee programmatiche generali riguardanti gli interventi sul territorio con particolare riferimento all'ambito della attività produttive.

In tale contesto appare opportuno proseguire nel lavoro svolto dal Gruppo intercomunale dei 4 Comuni della Piana fiorentina che avrà il compito, anche tramite riunioni tecniche ed incontri tecnici con le associazioni e categorie:

- 1) di definire le concrete modalità di attuazione di quanto contenuto nel presente atto;
- 2) di approfondire le problematiche relative alla individuazione delle attività di commercio al dettaglio escluse dalla regolamentazione sugli orari eventualmente proponendo un protocollo operativo che potrà essere oggetto di ulteriore concertazione con le parti sociali;

Al fine di dare coerenza ed organicità agli interventi regolativi degli orari delle attività economiche, di cui il presente atto costituisce il primo importante passaggio politico ed amministrativo si dispone:

- a) la concertazione per la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione della presente ordinanza avverrà con regolarità nel corso dell'anno solare mediante almeno 2 momenti di concertazione e confronto;
- b) **entro il 15 novembre** di ciascun anno le singole Amministrazioni Comunali concorderanno con le rispettive parti sociali le condizioni ed i contenuti dell'ordinanza sindacale relativamente alle parti non comuni (calendario delle festività di apertura e chiusura, disposizioni particolari ecc...)
- c) **entro il 15 dicembre** successivo si svolgerà la concertazione con le parti sociali a livello di Piana fiorentina in merito alle parti comuni dell'ordinanza ed al coordinamento delle decisioni concordate da parte delle singole amministrazioni comunali;
- d) **entro il 21 dicembre** sarà adottata l'ordinanza riguardante la disciplina degli orari delle attività economiche per l'anno solare successivo;

Inoltre, se necessario ai fini dell'aggiornamento dell'ordinanza:

- e) **entro il 25 febbraio** potranno essere nuovamente convocate le parti sociali per l'eventuale integrazione modifica dell'ordinanza e per l'aggiornamento delle parti della stessa oggetto di scadenza (es. turni degli impianti di carburante);
- f) **entro il 31 marzo** potrà essere adottata l'ordinanza riguardante la disciplina degli orari delle attività economiche per l'anno solare in corso a modifica o integrazione di quella adottata ai sensi del punto d);

In ogni caso le amministrazioni e le parti sociali potranno, nel corso dell'anno, richiedere lo svolgimento di ulteriori incontri e momenti di confronto, anche ai fini di eventuali modifiche.